



PARERE MOTIVATO
n. 104 in data 10 Maggio 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Rozzola Comune di Zugliano (VI)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 10 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2016 prot. reg.178825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Zugliano con pec acquisita al protocollo regionale al n. 920 del 04/01/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 1 al Piano Particolareggiato "Rozzola";

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Comune di Zugliano nota prot. n. 0001911 del 17/02/2016 acquisita ai prot. regionali n. 63912 del 18/02/2016 e n. 74222 del 25/02/2016 ha fatto pervenire il seguente parere:

Si rileva, altresì, che in sede di valutazione del progetto la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 28/07/2015 verbale n. 4.1 ha espresso parere favorevole con la seguente indicazione "Con riferimento al vincolo indicato dal PATI e dal PI relativo al pozzo "Piscine" di prelievo per uso idropotabile, si prende atto della comunicazione del direttore della Società Alto Vicentino Servizi SpA, del 18/12/2014, prot. 6031, in merito al non utilizzo, né attuale né futuro del pozzo "Piscine". Si ritiene opportuno che in sede di valutazione della VAS, sia verificata l'effettiva dismissione del pozzo "Piscine" e conseguentemente la non applicabilità dei limiti e prescrizioni imposti dal suddetto vincolo"

- Comune di Montebelluna Precalcino prot. n. 2205 del 15/03/2016 acquisita al prot. regionale n. 105227 del 16/03/2016 ha fatto pervenire il seguente parere:

Con riferimento all'istanza di parere pervenuta al Comune di Montebelluna Precalcino in data 04/03/2016 al protocollo n. 1865, relativa alla Variante n. 1 del Piano Particolareggiato "Rozzola"; Questo Ente, venuto a conoscenza solo ora del progetto di urbanizzazione dell'area, comunica che nulla ha da obiettare in materia e, per quanto di competenza, esprime una semplice presa d'atto.

- Parere n.3456 del 22.013.16, assunto al prot. reg. al n.115178 del 23.03.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 86827 del 03/03/2016, acquisita agli atti con prot. 2689 del 07/03/2016, esaminata la documentazione in allegato, scaricata da repository, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto delle opere non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Il comprensorio geografico compreso tra Zugliano e Thiene è connotato dalla presenza di diversi ritrovamenti d'interesse archeologico, soprattutto di età romana, relativi a insediamenti a carattere rustico e a evidenze funerarie, oltre che a materiali dell'età del Bronzo e del Ferro (C.A.V. I, 1988, F. 37, nn. 59-62 e 67-68; archivio SAV).

Si evidenzia, pertanto, la presenza di rischio archeologico nell'area interessata dal Piano in oggetto.

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, questa Soprintendenza richiede che, preliminarmente alle opere di progetto, vengano effettuate indagini archeologiche preventive, con oneri non a carico di questa Soprintendenza e a cura di personale dotato di adeguata professionalità.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza, cui spetta la direzione scientifica degli interventi. Eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte di questo Ufficio.

Si ricorda che le opere di urbanizzazione sono comunque soggette alle procedure di Verifica preventiva di interesse archeologico in sede di progetto preliminare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96.

- Parere n.34169 del 6.04.16 assunto al prot. reg. al n.133654 del 6.04.16 dell'ARPAV di Vicenza che di seguito si riporta:



Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile in formato elettronico tramite il collegamento ivi indicato si esprime per gli aspetti di competenza parere favorevole, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in ordine alle fonti di pressione ambientale coinvolte.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 23/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 1 al Piano Particolareggiato "Rozzola", nel Comune di Zugliano (VI).

Pratica n. 3172

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza di Gabriele Cailotto, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 920 del 04/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

VERIFICATO che la dichiarazione non è debitamente firmata;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che non varia il carico urbanistico complessivo delle previsioni del Piano degli Interventi e che la variante prevede in particolare le seguenti modifiche:

- l'aggiornamento della viabilità così da creare un importante asse viario nord-sud e l'aggiornamento delle dimensioni delle strade così da adeguarle agli accordi tra il Comune di Thiene e di Zugliano;
- la riorganizzazione della zona commerciale e direzionale in lotti di diversa conformazione e ubicazione;
- il collegamento per l'accesso all'area da via Ca' Nova, a nord;
- la redistribuzione dei lotti e delle relative volumetrie a seguito delle mutate esigenze di mercato;
- la redistribuzione delle aree a standard, a verde pubblico e parcheggio, per renderle ancor più agevolmente usufruibili dalle varie zone residenziali (le aree a standard non vengono mutate in quanto a superficie complessiva ma vengono dislocate in modo diverso);
- l'eliminazione della viabilità privata;
- la suddivisione dell'intervento in 4 stralci;
- l'aggiornamento del percorso ciclo pedonale;
- la previsione di una viabilità di raccordo con la confinante lottizzazione privata di "Via B.tg. Vicenza";

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "13420 - Aree in trasformazione", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Crex crex*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 1 al Piano Particolareggiato "Rozzola", nel Comune di Zugliano (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Crex crex*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Zugliano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA



all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione debitamente firmata con firma elettronica qualificata o certificata

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 23/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 10 maggio 2016, che evidenzia come il Piano Particolareggiato "Rozzola" nel Comune di Zugliano, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Particolareggiato "Rozzola" nel Comune di Zugliano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente Vicario
della Commissione Regionale VAS*

(Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.5 pagine.